

Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 514/2017/R/efr, 634/2017/R/efr e 487/2018/R/efr

**DELIBERAZIONE 15 GIUGNO 2017
435/2017/R/EFR**

**DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO A COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DAI
DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI
NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 15 giugno 2017

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141;
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 20 luglio 2004 (di seguito: decreti interministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 maggio 2015;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);

- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/2011, e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 53/2013/R/efr, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 391/2013/R/efr;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2014, 13/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 13/2014/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2014, 107/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 107/2014/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2015, 437/2015/R/efr;
- la memoria per l'audizione dell'Autorità presso la 10a Commissione industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica 28 settembre 2015, 450/2015/I/efr;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- il rapporto dell'Autorità "Stato e prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza energetica" 14 luglio 2016, 405/2016/I/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 557/2016/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2016, 710/2016/E/efr (di seguito: deliberazione 710/2016/E/efr);
- il parere rilasciato da parte dell'Autorità 22 dicembre 2016, 784/2016/I/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 172/2017/R/efr (di seguito: deliberazione 172/2017/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2017, 292/2017/E/efr (di seguito: deliberazione 292/2017/E/efr);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 485/2013/R/efr (di seguito: documento per la consultazione 485/2013/R/efr);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 312/2017/R/efr (di seguito: documento per la consultazione 312/2017/R/efr);
- la comunicazione pervenuta da parte di Assogas in data 16 maggio 2017 (prot. Autorità 17644) (di seguito: richiesta in data 16 maggio 2017);
- le osservazioni pervenute da parte degli operatori nell'ambito della consultazione di cui al documento 312/2017/R/efr.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 10, commi 3 e 4, dei decreti interministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) organizzi una sede per la contrattazione (di seguito: mercato organizzato) dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: titoli o TEE) e predisponga, d'intesa con l'Autorità, le regole di funzionamento del mercato;
- l'articolo 29, comma 1, lettera b., del decreto legislativo 28/11 ha confermato le competenze dello stesso GME *“sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi”*;
- con la deliberazione 437/2015/R/efr, l'Autorità ha approvato la più recente versione delle *“Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)”* (di seguito: Regole di funzionamento del mercato), predisposte ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dei decreti interministeriali 20 luglio 2004. Esse prevedono che:
 - all'articolo 3, comma 6, il GME proponga all'Autorità le modifiche delle medesime Regole per la relativa approvazione e che tali modifiche siano pubblicate sul sito *internet* del GME successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità;
 - all'articolo 3, comma 8, la procedura di cui all'alinea precedente non si applichi nel caso di interventi urgenti di modifica delle Regole, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, ovvero nei casi di adeguamento delle Regole alle disposizioni normative applicabili. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito *internet* del GME e viene tempestivamente trasmessa all'Autorità, per l'approvazione;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 - nel modificare, integrare e in parte superare quanto precedentemente disposto al riguardo - ha previsto, all'articolo 9, comma 1, che i costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi di risparmio energetico (di seguito: distributori adempienti) trovino copertura, *“limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale”* e che tale copertura sia effettuata *“secondo criteri e modalità definiti dall'Autorità, in misura tale da riflettere l'andamento del prezzo dei certificati bianchi riscontrato sul mercato e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento”*;
- con la deliberazione 13/2014/R/efr, l'Autorità ha modificato le allora vigenti modalità di determinazione del contributo tariffario riconosciuto a copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti, al fine di tenere conto delle disposizioni del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 di cui sopra. In particolare, nell'occasione, l'Autorità ha previsto, tra l'altro, che il contributo definitivo erogato sia pari alla somma tra il corrispondente contributo tariffario preventivo (allora di nuova definizione e correlato al contributo dell'anno precedente e alle variazioni percentuali registrate per i clienti finali domestici dei prezzi dell'energia) e parte della differenza tra tale contributo tariffario preventivo e la media degli scambi nel mercato organizzato avvenuti negli ultimi dodici mesi;

- il valore dei prezzi degli scambi di TEE avvenuti presso il mercato organizzato dal GME ha, per quanto sopra, influenza sul costo del meccanismo modificato nel 2014, seppure la correlazione con i prezzi degli scambi definita dall’Autorità sia indiretta e calmierata, al fine di evitare il riconoscimento a piè di lista dei costi sostenuti nonché di preservare, al tempo stesso, la caratteristica propria del meccanismo, vale a dire di essere uno strumento incentivante basato su dinamiche di mercato;
- l’erogazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti è effettuata, a seconda, rispettivamente, che tali distributori operino nel settore dell’energia elettrica o del gas naturale:
 - a valere sul “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all’articolo 53 del Testo Integrato Trasporto;
 - a valere sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all’articolo 57 della RTDG 2014-2019;
- con la deliberazione 107/2014/R/efr, l’Autorità ha definito le modalità di applicazione del meccanismo dei titoli nel caso dei c.d. grandi progetti di cui all’articolo 8 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012. In particolare, ha previsto che al proponente che intenda accedere al regime di incentivazione che assicuri un valore costante dei titoli, come ivi previsto, sia riconosciuto un valore definito in funzione dei costi di investimento unitari netti effettivamente sostenuti per gli interventi effettuati nell’ambito del grande progetto, valutati, per quanto possibile, sulla base dei valori medi unitari adottati ai fini dell’ultimo calcolo della media delle riduzioni dei costi dell’energia per i clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 3 aprile 2017 e in vigore dal giorno successivo, prevede, tra l’altro:
 - la definizione di *“obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2017-2020”*;
 - la copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti secondo *“criteri e modalità definiti dall’Autorità, in misura tale da riflettere l’andamento del prezzo dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato, nonché nell’ambito della libera contrattazione tra le parti, e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento”*;
 - la possibilità che tali distributori trasmettano i TEE posseduti ai fini dell’adempimento dei propri obblighi due volte all’anno anziché una sola, come prevedeva la normativa già vigente, introducendo una sessione aggiuntiva di trasmissione con scadenza al 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2017;
 - l’approvazione de *“le nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e*

delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi” e la definizione de “la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi”;

- l'erogazione dei certificati bianchi per un periodo, denominato vita utile, compreso tra tre e dieci anni in funzione della tipologia alla quale l'intervento di risparmio energetico attiene, anziché per un periodo di tempo tipicamente di cinque anni come prevedeva la normativa già vigente, escludendo l'erogazione dei certificati corrispondenti ai risparmi energetici maturabili nel periodo successivo alla fine della vita utile di ciascun intervento e superando quindi l'attuale quantificazione dei certificati bianchi mediante l'applicazione del c.d. coefficiente di durabilità di cui all'articolo 7 delle Linee guida allora vigenti;
- nelle more della pubblicazione del decreto di cui al precedente punto l'Autorità ha, inoltre, avviato:
 - con la deliberazione 710/2016/E/efr, un'indagine conoscitiva, al fine di valutare l'opportunità dell'adeguamento delle modalità di determinazione del contributo tariffario e di aumentare l'efficienza del meccanismo, in considerazione delle nuove specificità e delle criticità nel suo complesso dovute alle (allora) previste modifiche normative e attuative e all'andamento anomalo degli scambi di TEE avvenuti presso il mercato organizzato delle transazioni del mese di novembre 2016. L'Autorità ha successivamente approvato, con la deliberazione 292/2017/E/efr, la relazione finale di tale indagine conoscitiva;
 - con la deliberazione 172/2017/R/efr, un procedimento per individuare le possibili modifiche e integrazioni delle sopra richiamate modalità di determinazione del contributo, al fine di creare i presupposti per l'adeguamento quanto più tempestivo possibile e consentire il contenimento dell'aumento degli oneri in capo ai consumatori;
- in considerazione di quanto sopra, l'Autorità, con il documento per la consultazione 312/2017/R/efr, ha espresso i propri orientamenti in materia di determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti, prevedendo, in particolare:
 - a) l'introduzione di un parametro corrispondente al progressivo scostamento del prezzo medio degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato tra sessioni consecutive e l'esclusione, ai fini della determinazione del contributo definitivo da erogarsi, delle transazioni di ciascuna sessione di mercato che avvengono a un prezzo superiore a tale scostamento, applicato al prezzo medio di chiusura della sessione di mercato precedente. L'Autorità ha altresì indicato che tale scostamento possa essere compreso nell'intervallo tra 7% e 12%.
L'Autorità, inoltre, si è riservata la valutazione dell'opportunità di introdurre un analogo parametro in caso di prezzi delle transazioni in calo rispetto a quelli delle sessioni precedenti, anche a fronte delle osservazioni al documento in merito, e ha ritenuto opportuno non definire un contributo massimo in senso assoluto, che avrebbe costituito un “segnale di prezzo” sul mercato;
 - b) di tenere conto degli scambi di titoli avvenuti tramite accordi bilaterali mediante l'introduzione, nelle formule di determinazione del contributo tariffario, dei

- volumi scambiati tramite tali accordi. In particolare, è stato previsto che tali volumi siano considerati nella media pesata dei contributi definitivi erogati nei tre anni d'obbligo precedenti, secondo quanto meglio specificato alla successiva lettera d);
- c) il mantenimento della definizione di un contributo tariffario preventivo, rinominato contributo di riferimento, basato su dati disponibili ex ante, e di un contributo tariffario definitivo unitario, calcolato alla fine del periodo rilevante per ciascun anno d'obbligo ed effettivamente erogato alla conclusione delle relative verifiche;
 - d) la sostituzione dell'attuale contributo preventivo - determinato anche in funzione della variazione dei prezzi dell'energia per i clienti domestici, ritenuta non è più rappresentativa del costo del meccanismo e degli interventi di risparmio energetico effettuati - con il contributo di riferimento, definito sulla base di una correlazione con i dati storici afferenti a un periodo di tempo più lungo rispetto a quanto previsto attualmente per il contributo preventivo. In particolare, è stato previsto che il contributo di riferimento sia pari alla media dei valori del contributo tariffario definitivo per i tre anni d'obbligo precedente a quello corrente, ponderata con i volumi degli scambi di tee avvenuti nel mercato e tramite accordi bilaterali, nell'anno d'obbligo corrispondente;
 - e) il calcolo del contributo tariffario definitivo unitario, alla conclusione di ciascun anno d'obbligo, in funzione de:
 - il corrispondente contributo di riferimento, definito secondo quanto previsto alla precedente lettera d);
 - il valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nel medesimo anno d'obbligo, calcolato tenendo conto di quanto indicato alla precedente lettera a);
 - il coefficiente adimensionale k , definito come attualmente previsto a eccezione della sostituzione del contributo preventivo con il contributo di riferimento e di quanto previsto alla successiva lettera f);
 - f) la rideterminazione dei parametri β e γ che definiscono il coefficiente k che esprime il grado con cui si tiene conto dei prezzi di scambio sui mercati. L'Autorità, al riguardo, ha indicato un intervallo all'interno del quale definire il parametro γ e il parametro β , previsto dall'attuale formula di determinazione del contributo definitivo. Inoltre, ha indicato che la definizione del parametro β avrebbe potuto avvenire in modo correlato al valore scelto per γ (in modo tale che lo scostamento massimo tra contributo di riferimento e prezzo di scambio - corrispondente al parametro γ - potesse essere raggiunto in corrispondenza da una differenza tra tali valori confrontabile con l'attuale) oppure in modo non correlato (al fine di consentire tale obiettivo con una maggiore gradualità e in corrispondenza di valori della differenza tra prezzi di scambio e contributo di riferimento diversi dagli attuali);
 - g) l'erogazione di un contributo tariffario correlatamente alla trasmissione da parte dei distributori dei titoli per l'adempimento dei propri obblighi anche entro il 30

novembre di ogni anno, in anticipo alla scadenza di ciascun anno d'obbligo. Al riguardo, l'Autorità ha proposto, in alternativa:

- l'introduzione di un sistema misto che eroghi, dopo la verifica del 30 novembre, il contributo definitivo dell'anno d'obbligo precedente e preveda, dopo il successivo mese di maggio, un conguaglio in funzione del contributo tariffario definitivo per l'anno d'obbligo (a valere sulla quantità di titoli oggetto di annullamento dopo la prima verifica di novembre). Ciò prevedendo, al contempo, specifiche modalità e condizioni al fine di evitare i casi in cui, nella fase di conguaglio, non sia possibile procedere con la parziale restituzione di quanto erogato dopo la verifica del 30 novembre;
 - il calcolo, dopo il 30 novembre di ciascun anno e con riferimento agli scambi avvenuti sino ad allora, di uno specifico contributo tariffario da erogare con le medesime regole previste per il contributo tariffario erogato dopo la scadenza di maggio. Ciò prevedendo, al contempo, la modifica delle formule di cui alle precedenti lettere d) ed e) e specifiche disposizioni transitorie per i contributi definiti degli anni d'obbligo 2017, 2018 e 2019, al fine di tenere conto delle differenti regole vigenti per i precedenti anni d'obbligo;
- h) l'introduzione del criterio di competenza nella definizione del contributo tariffario erogato cioè la differenziazione di esso a seconda che si tratti di titoli corrispondenti all'anno d'obbligo in corso oppure di recuperi degli anni precedenti, nel cui caso sarebbe erogato il contributo definitivo per tali anni d'obbligo;
- i) la possibilità di riparametrare il contributo tariffario erogato nei confronti dei distributori di gas (o di parte di essi) al fine di riequilibrare il meccanismo tra gli operatori soggetti agli obblighi coinvolti e, in particolare, fronteggiare le possibili difficoltà nel ristoro finanziario. Tali condizioni potrebbero essere costituite, ad esempio, dall'applicazione di un parametro (maggiore dell'unità) al contributo tariffario da erogarsi nei confronti dei distributori gas in occasione delle verifiche a valle delle sessioni del 30 novembre;
- j) di non introdurre disposizioni che litino temporalmente la possibilità di utilizzo dei titoli da parte dei distributori ai fini dei propri obblighi, in quanto il trattenimento dei titoli da parte dei soggetti volontari e la mancata messa a disposizione dei distributori con riduzione dell'effettiva liquidità dei mercati non risultano rilevanti;
- k) l'entrata in vigore delle modifiche presentate a partire dall'anno d'obbligo 2017. Al riguardo, è stata contestualmente proposta una modalità transitoria per quanto riguarda l'applicazione del criterio di competenza di cui alla precedente lettera h) introdotto per l'anno d'obbligo 2015, in considerazione del fatto che, per tale anno, il periodo a disposizione dei distributori per completare i rispettivi obblighi sia, per la maggior parte, precedente alla data di entrata in vigore delle modifiche previste;
- l) di non modificare la disciplina in merito al contributo tariffario erogato con riferimento ai c.d. grandi progetti di cui all'articolo 8 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;

- con il medesimo documento per la consultazione, l’Autorità ha, inizialmente, definito come termine ultimo per l’invio delle osservazioni da parte degli operatori la data del 22 maggio 2017 e ha, successivamente, rinviato tale termine al 26 maggio 2017, al fine di tenere conto della richiesta in data 16 maggio 2017 da parte di un’associazione di imprese (Assogas), in considerazione della complessità degli aspetti della materia, fermo restando che le modifiche oggetto del provvedimento in esito alla consultazione abbiano applicazione a valere sugli anni d’obbligo a partire dal 2017, oggetto del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 312/2017/R/efr sono pervenute osservazioni da parte di 7 imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas (o da parte di società del gruppo) e 3 loro associazioni rappresentative, 2 società di servizi energetici e una loro associazione rappresentativa (di seguito: soggetti volontari) e 1 operatore istituzionale. Su taluni aspetti, alcuni di essi hanno preferito non esprimersi;
- gli orientamenti dell’Autorità hanno comportato sia reazioni di apprezzamento che posizioni critiche; in particolare i distributori e le loro associazioni hanno espresso la propria contrarietà in merito al fatto che alcune delle modifiche proposte tendono ad aumentare l’inerzia con cui i contributi tariffari tengono conto dell’andamento del prezzo degli scambi di titoli sul mercato, temendo una minore rispondenza dei contributi a tali prezzi degli scambi, in considerazione dell’attuale fase di rialzo di essi e viste le incertezze in merito alle previsioni di emissione di titoli nei prossimi anni; tali operatori ritengono altresì essenziale prevedere meccanismi di transizione prima della completa adozione delle modifiche che si intende apportare;
- nel merito, tutti gli operatori concordano con l’orientamento dell’Autorità nel ritenere non opportuno stabilire in termini assoluti un contributo massimo di riferimento, in considerazione del rischio di alterazione delle dinamiche di domanda e di offerta sul mercato che si manifesterebbe di conseguenza;
- con riferimento all’introduzione di un parametro corrispondente al progressivo scostamento del prezzo medio degli scambi sul mercato e alla conseguente esclusione delle transazioni avvenute a un prezzo superiore a tale scostamento dalle formule di determinazione del contributo definitivo (*lettera a*):
 - diversi operatori (tra cui un distributore e i soggetti volontari) concordano con l’Autorità nel ritenere che ciò possa costituire un efficace segnale di tipo economico atto a calmierare i prezzi di scambio dei titoli per tutti gli operatori, attivi sia nella vendita che nell’acquisto di essi, e indicano che sia più opportuno definire tale scostamento massimo attestandosi nella parte alta dell’intervallo indicato nel documento per la consultazione, al fine di ottenere una maggiore gradualità; un altro soggetto ritiene che tale segnale abbia efficace validità informativa pur non condividendo l’opportunità di escludere le transazioni oltre soglia;

- un operatore rileva altresì che l'introduzione di tale parametro potrebbe limitare l'aumento del contributo riconosciuto in corrispondenza di prezzi di scambio in rialzo rispetto alla sessione di mercato precedente, nel caso in cui quest'ultima sia caratterizzata da un prezzo medio molto minore rispetto alla sessione ancora precedente (cioè si verifichi un c.d. rimbalzo di prezzo), rischiando così di distorcere l'effetto sul contributo nei casi di forti variazioni dei risultati degli scambi tra sessioni successive, di segno non uniforme;
- altri operatori non condividono invece l'orientamento dell'Autorità, ritenendo che l'introduzione di tale parametro possa portare a ulteriori elementi di incertezza nella determinazione del contributo definitivo e costituire quindi un maggiore rischio di mancata copertura - nel caso di prezzi di mercato in continuo aumento - nonché essere non completamente efficace nel controllare le oscillazioni di mercato. Uno di essi propone la possibilità di sospensione delle transazioni infra-sessione nel caso di raggiungimento, da parte del prezzo medio, del valore soglia e la maggioranza di essi ritiene comunque opportuno che il valore soglia, nel caso sia introdotto, corrisponda alla porzione più alta dell'intervallo indicato dall'Autorità nel documento per la consultazione;
- alcuni degli operatori di cui al precedente alinea, inoltre, ritengono che gli scambi di mercato avvenuti, per ciascuna sessione, sopra la soglia definita non siano esclusi dalla determinazione dei contributi, ma valorizzati al medesimo prezzo di soglia;
- un generale consenso circa la possibilità di prevedere un parametro analogo a quello sopra riportato a valere nel caso di prezzi delle transazioni sul mercato organizzato inferiori rispetto a quelli della sessione precedente;
- con riferimento all'orientamento di tenere conto, nelle formule di determinazione dei contributi, anche degli scambi di titoli avvenuti tramite accordi bilaterali (*lettera b*):
 - tutti gli operatori concordano con quanto evidenziato dall'Autorità in merito alla sussistenza del rischio di una minore rappresentatività del prezzo degli scambi dei titoli derivanti da accordi bilaterali rispetto a quelli sul mercato e con l'orientamento di non tenere conto di tali prezzi;
 - quattro operatori ritengono che sia maggiormente opportuno continuare a non tenere conto neppure dei volumi degli scambi avvenuti tramite accordi bilaterali, in quanto anch'essi potenzialmente distorsivi o non numericamente rilevanti;
 - altri operatori (sia soggetti volontari che distributori e/o loro associazioni) condividono invece l'intenzione dell'Autorità di tenere conto, oltre che dei prezzi e dei volumi degli scambi di titoli avvenuti sul mercato organizzato, anche dei volumi scambiati tramite accordi bilaterali – ma non dei prezzi di questi ultimi - nelle formule dei contributi. Nel merito, alcuni di essi propongono modalità attuative eterogenee tra loro: in particolare di escludere le transazioni avvenute infragruppo oppure di associare a tali volumi prezzi di riferimento differenti dai corrispondenti o i contemporanei prezzi di scambio in borsa, richiedendo altresì che il GME pubblichi settimanalmente, e non mensilmente, i risultati delle transazioni tramite bilaterali;

- alcuni degli operatori di cui al precedente alinea ritengono, inoltre, che la correlazione con i volumi degli scambi tramite bilaterali debba avvenire solo per quanto riguarda la formula di determinazione del contributo di riferimento mentre per altri è opportuno, o non costituisce elemento valutabile negativamente, che ciò integri anche l'attuale definizione del valore medio ponderato dei prezzi degli scambi;
- relativamente al mantenimento della definizione di un contributo tariffario determinato ex ante (ora denominato contributo di riferimento) e di un contributo tariffario definitivo calcolato alla fine del periodo rilevante di ciascun anno d'obbligo (*lettera c*), si riscontra generale condivisione in merito al fatto che il contributo di riferimento sia basato solo su dati disponibili prima del periodo rilevante per ciascun anno d'obbligo;
- per quanto riguarda le modalità di calcolo del contributo di riferimento (*lettera d*) si riscontra:
 - unanime condivisione relativamente a non prevedere più l'attuale correlazione, indiretta, del contributo tariffario definitivo con la variazione del prezzo dell'energia per i clienti domestici;
 - posizioni divergenti in merito all'orientamento di correlare il contributo tariffario con i dati storici afferenti un periodo di tempo più lungo rispetto a quanto previsto attualmente. Nel dettaglio:
 - i rappresentanti dei soggetti volontari generalmente concordano con l'Autorità, nei termini da essa indicati;
 - due distributori ritengono - in generale - che tale modifica possa essere introdotta in condizioni di mercato diverse dalle attuali e caratterizzate da maggiore equilibrio tra domanda e offerta, prevedendo un transitorio più esteso di quanto proposto nel documento per la consultazione e caratterizzato da progressiva gradualità, senza retroattività per gli anni d'obbligo precedenti al 2017, e un adeguato monitoraggio preventivo;
 - gli altri distributori (e le loro associazioni) esprimono invece un generale dissenso nel merito, ritenendo eccessivo il periodo di riferimento fissato nei tre anni precedenti soprattutto in considerazione dell'attuale fase di rialzo dei prezzi e del fatto che due dei contributi che avrebbero potuto essere inizialmente presi in considerazione (ovvero quelli del 2014 e del 2015) sono sensibilmente più bassi rispetto a quanto prevedibilmente avverrà per l'anno d'obbligo 2016, il che porterebbe a definire il contributo 2017 sensibilmente più basso rispetto ai prezzi di scambio attesi nei prossimi mesi. Alcuni di essi propongono una correlazione con gli scambi riscontrati nell'anno o nel biennio precedente (anziché nel triennio), eventualmente introducendo coefficienti di aggiustamento che valorizzino maggiormente l'ultimo anno trascorso o riservandosi anch'essi di verificare l'andamento del mercato nei prossimi anni;
- con riferimento alla ridefinizione del parametro k e, in particolare, alla rideterminazione dei parametri β e γ (*lettera f*)

- i distributori e le loro associazioni ritengono che la fissazione del parametro γ molto più elevato di quanto attualmente previsto (ovvero 2 €TEE) possa comportare un significativo aumento dei rischi in capo ai distributori e della differenza tra il costo di acquisto dei titoli e il contributo riconosciuto in uno scenario di rialzo dei prezzi;
- alcuni degli operatori di cui al precedente alinea propongono, inoltre, che le modifiche a tali parametri siano introdotte più gradualmente ovvero prevedendo un transitorio, anche al fine di valutare l'effettivo andamento dei mercati a breve e medio termine o l'effetto delle altre modifiche apportate, che, a differenza di quelle in parola, sono previste dalla nuova normativa;
- generalmente quasi tutti gli operatori concordano sul fatto che il parametro β sia definito (ovvero non alterato rispetto all'attuale valore) in modo da permettere il raggiungimento del valore del parametro γ in corrispondenza di valori della differenza tra prezzi di scambio e contributo di riferimento maggiori di quanto attualmente previsto;
- due soggetti volontari concordano con le proposte quantitative dell'Autorità;
- con riferimento al contributo da erogarsi ai distributori che intendano trasmettere i titoli per l'adempimento dei propri obblighi entro il 30 novembre di ogni anno, anticipando la scadenza di ciascun anno d'obbligo (*lettera g*):
 - tutti gli operatori ritengono opportuno prevedere contestualmente l'erogazione di un contributo;
 - la grande maggioranza degli operatori ritiene preferibile l'opzione che prevede l'erogazione di un contributo in acconto, dopo le verifiche del 30 novembre, sulla base del contributo definitivo dell'anno d'obbligo precedente e l'erogazione del conguaglio, dopo il successivo mese di maggio, alla conclusione dell'anno d'obbligo corrente in funzione del contributo tariffario nel frattempo definito per quest'ultimo;
 - alcuni degli operatori di cui all'alinea precedente, inoltre, concordano sull'opportunità di prevedere specifiche modalità e condizioni, al fine di evitare i casi in cui, nella fase di conguaglio, non sia possibile procedere con la parziale restituzione di quanto erogato dopo la verifica del 30 novembre, nel caso in cui il contributo definito successivamente sia molto minore di quello oggetto dell'acconto o il distributore intenda annullare una percentuale bassa del proprio obiettivo alla conclusione dell'anno d'obbligo. A tal fine, essi propongono di applicare al contributo tariffario dell'anno precedente oggetto dell'acconto un parametro compreso tra l'80% e il 90% ovvero di prevedere l'addebito di un adeguato tasso di interesse su quanto erogato. Un operatore propone di calcolare il contributo da erogarsi in acconto dopo le verifiche del 30 novembre in funzione degli scambi avvenuti nei sei mesi precedenti ovvero a valle della conclusione dell'anno d'obbligo precedente;
- con riferimento al criterio di competenza della definizione del contributo tariffario da erogarsi (*lettera h*):
 - un operatore concorda con l'orientamento dell'Autorità, valutando positivamente che ciò possa costituire un incentivo, per i distributori più avversi

- al rischio, a cercare di ottenere, al primo anno, alte percentuali di raggiungimento del proprio obiettivo, pur in combinazione con il fatto che ciò potrebbe costituire un ulteriore stimolo agli acquisti; i soggetti volontari, generalmente, concordano con l'introduzione del criterio di competenza o ne sono indifferenti;
- i soggetti obbligati, invece, ritengono che l'attuale criterio di cassa sia maggiormente equilibrato in quanto consente di mantenere una più stretta correlazione tra esborso e contributo e che, al contrario, la sua sostituzione introdurrebbe un elemento di ulteriore criticità e di rischio, soprattutto nell'attuale periodo di crescita dei prezzi sul mercato. Tre di essi, in particolare, ritengono tuttavia possibile prevedere, nel caso, adeguati meccanismi di transizione finalizzati, quantomeno, a estendere anche al recupero degli obiettivi dell'anno d'obbligo 2016 l'applicazione dell'attuale criterio di cassa;
 - con riferimento alla possibilità di introdurre specifiche condizioni che riparametrino il contributo tariffario erogato nei confronti dei distributori di gas (o di parte di essi) (*lettera i*):
 - alcuni operatori concordano con tale opportunità. Un operatore propone di introdurre la correlazione con la percentuale di adempimento del proprio obiettivo e di prevedere la possibilità di aumentare il contributo erogato in acconto dopo le verifiche del 30 novembre di ciascun anno e un altro operatore un valore del parametro γ inferiore nel caso di distributore gas con un numero di clienti finali allacciati minore di una certa soglia;
 - altri operatori, invece, non ritengono che tali condizioni siano necessarie e alcuni di essi propongono di estenderle anche al settore della distribuzione dell'energia elettrica;
 - in merito alla scelta di non introdurre disposizioni che vincolino l'utilizzo dei titoli da parte dei distributori ai fini dei propri obblighi entro un tempo massimo dalla loro emissione (*lettera j*):
 - i tre soggetti volontari e altri soggetti concordano che ciò non sia necessario, mentre gli altri operatori (in particolare gli altri distributori) ritengono sia opportuno prevedere meccanismi atti a limitare il trattenimento dei titoli presso i conti proprietà dei soggetti diversi da quelli soggetti agli obblighi; ciò anche prevedendo, in alcuni casi, un corrispettivo di giacenza a carico dei soggetti volontari o una data di scadenza per i titoli;
 - con riferimento all'entrata in vigore delle modifiche presentate (*lettera k*), oltre a quanto già esposto in particolare in merito alle modifiche relative al criterio di cassa e di competenza:
 - alcuni operatori concordano totalmente con le tempistiche proposte dall'Autorità;
 - un distributore ritiene più opportuno che le modifiche adottate entrino in vigore a partire dall'anno d'obbligo successivo e un altro un'ulteriore fase di consultazione al fine di evitare il rischio di sovra-costi in carico ai distributori;
 - con riferimento alla disciplina dei c.d. grandi progetti (*lettera l*), non risultano pervenute osservazioni.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere tempestivamente con la ridefinizione di alcuni aspetti dell'attuale formula di determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti, al fine di tenere conto sia degli aspetti introdotti nella normativa dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017, sia delle specificità evidenziate negli scorsi mesi e anche oggetto della Relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva di cui alla deliberazione 292/2017/R/efr; ciò anche in considerazione del rilevante aumento degli oneri a valere per la copertura dei costi sostenuti dai distributori per il corrente anno d'obbligo 2016 a un livello, stimato, corrispondente a quasi il doppio dell'anno precedente, per effetto dell'aumento degli obblighi (come definiti dalla normativa e come risultanti dal loro aggiornamento in funzione delle percentuali di soddisfacimento degli anni scorsi) e dei maggiori prezzi riscontrati sul mercato;
- introdurre, in particolare, ulteriori elementi che incentivino il comportamento efficiente - anche al fine di contenere l'impatto degli oneri in capo ai clienti finali - tenendo al contempo conto del contesto e, in particolare, delle previsioni di liquidità del meccanismo; ciò alla luce delle recenti modifiche normative e attuative introdotte o ancora in via di introduzione e dell'evoluzione tecnica richiesta ai soggetti volontari, in coerenza con la natura di strumento di mercato che è attribuita al meccanismo dei titoli di efficienza energetica dal legislatore;
- con riferimento alla fissazione di un valore massimo del contributo riconosciuto:
 - confermare di non prevedere un valore massimo di riferimento del contributo da riconoscere in senso assoluto, per i motivi ivi indicati e condivisi dagli operatori;
 - procedere con la definizione di un parametro percentuale massimo e di uno minimo, accogliendo con ciò le richieste da parte degli operatori, identificando, per ogni sessione di mercato, un intervallo di prezzo, al di fuori del quale si ritiene che i prezzi delle transazioni riscontrate nella sessione non siano completamente indicativi dell'effettivo valore o della disponibilità dei titoli;
 - escludere, ai fini del calcolo del prezzo medio per ciascuna sessione di mercato, le transazioni avvenute a prezzi al di fuori dell'intervallo di prezzo di cui all'alinea precedente che è applicato alla media ponderata, sui volumi, dei prezzi di scambio dei titoli riscontrati nella sessione precedente. La media dei prezzi, ponderata sui volumi, così determinata, per ciascuna sessione, viene definita prezzo di riferimento rilevante e, a essa, viene applicato l'intervallo di prezzo a valere dalla sessione successiva. Ciò al fine di introdurre un elemento finalizzato a contenere la volatilità dei prezzi di ciascuna sessione e le oscillazioni del mercato più estreme - che potrebbero essere non indicative dell'effettivo valore o della disponibilità dei titoli - e ottenere un effetto calmiera del mercato, senza introdurre vincoli all'effettiva operatività del mercato;
 - non accogliere i suggerimenti di alcuni operatori in merito alla possibilità di tenere conto delle transazioni avvenute, per ciascuna sessione, al di fuori dell'intervallo di prezzo come sopra definito, eventualmente valorizzate a un

- prezzo di riferimento come il prezzo di soglia, in quanto ciò renderebbe meno efficace il segnale di prezzo introdotto e, al contrario, potrebbe configurarsi come un “valore obiettivo” di prezzo;
- prevedere che il GME integri le attuali pubblicazioni sul proprio sito *internet*, in conclusione di ciascuna sessione di mercato, con il prezzo di riferimento rilevante di ciascuna sessione di mercato e l’intervallo di prezzo valevole per la sessione successiva, come sopra definito, al fine di consentire una più ampia trasparenza e condivisione degli aspetti rilevanti per la determinazione del contributo tariffario; con il che, d’altra parte, vengono a essere recepite le osservazioni di molti operatori;
 - definire il parametro percentuale di cui al punto precedente, recependo le osservazioni della maggior parte degli operatori e optando per il valore più alto tra quelli indicati nel documento per la consultazione 312/2017/R/efr (ovvero pari al 12%), da adottarsi anche come soglia inferiore dell’intervallo di prezzo da definirsi. Ciò al fine di limitare il rischio che, in alcune sessioni caratterizzate da alta volatilità dei prezzi, i volumi delle transazioni rilevanti (ovvero comprese nell’intervallo $\pm 12\%$ rispetto alla media dei prezzi di riferimento della sessione precedente) siano poco significativi e di introdurre, almeno inizialmente, una limitazione più attenuata, anche in considerazione della scelta di non considerare gli scambi avvenuti, in ciascuna sessione, oltre la soglia indicata, come sopra motivato;
 - prevedere transitoriamente che, per quanto riguarda le sessioni del mercato organizzato tenutesi tra l’inizio del periodo rilevante per gli acquisti di titoli a valere sull’anno d’obbligo 2017 (ovvero a far data dall’1 giugno 2017) e la data di entrata in vigore del presente provvedimento, il parametro percentuale di cui al precedente alinea non si applichi e che, di conseguenza, il prezzo di riferimento rilevante di tali sessioni coincida con il prezzo di riferimento di cui alle attuali Regole di funzionamento del mercato. Ciò al fine di non introdurre retroattivamente modifiche che, se note, avrebbero potuto modificare le scelte strategiche degli operatori in tali sessioni di mercato, come segnalato da alcuni di essi;
 - non prevedere l’interruzione delle transazioni nelle sessioni di mercato nel caso i prezzi degli scambi oltrepassino la soglia minima o massima per la sessione, calcolata come sopra indicato a partire dal prezzo di riferimento rilevante della sessione precedente, in quanto si ritiene che ciò non rispetti il principio della libera contrattazione previsto dalla normativa, oltre che essere di difficile attuazione in un mercato che prevede un numero limitato di sessioni;
 - confermare il mantenimento dell’attuale struttura della formula del contributo tariffario definitivo unitario da erogarsi alla conclusione delle previste verifiche da parte del GSE, prevedendo, in particolare, che esso possa essere determinato, per ciascun anno d’obbligo a partire dal 2017, dopo la data del 30 maggio di ciascun anno solare successivo, in funzione degli scambi riscontrati sul mercato nei dodici mesi precedenti e di un contributo di riferimento, introdotto in sostituzione dell’attuale contributo preventivo, che si basa sui dati afferenti i periodi precedenti;
 - definire, in particolare, il contributo di riferimento, per ciascun anno d’obbligo a partire dal 2017, prevedendo:

- la correlazione con i contributi definitivi dei due anni d'obbligo precedenti, accogliendo parzialmente alcune richieste degli operatori. Ciò al fine di costituire un riferimento, completamente disponibile prima dell'inizio del periodo rilevante per gli scambi di titoli a valere sull'anno d'obbligo corrente, e di estendere il periodo di osservazione rispetto a quanto attualmente previsto portandolo a due anni, così da meglio rappresentare le effettive transazioni e, altresì, ottenere maggiormente correlazione con la fissazione a due anni del periodo a disposizione dei distributori per completare i propri obblighi e con il raddoppio della vita utile degli interventi di risparmio energetico introdotto dalla normativa;
- di determinare la media dei contributi definitivi dei due anni d'obbligo precedenti mediante ponderazione sulle quantità degli scambi avvenuti sul mercato e degli accordi bilaterali nei due anni precedenti, al fine di tenere conto anche di queste ultime transazioni, ritenendo che la loro quota percentuale sia destinata ad aumentare e quindi a essere sempre più significativa, recependo così alcune delle osservazioni ricevute;
- di non tenere conto, invece, dei prezzi degli scambi avvenuti tramite bilaterali, concordando con gli operatori sul rischio di una loro scarsa rappresentatività;
- di confermare l'eliminazione dalla formula del contributo di riferimento dei prezzi dell'energia per i clienti domestici, non più rappresentativi del costo del meccanismo e degli interventi di risparmio energetico effettuati, come anche condiviso dall'unanimità dei partecipanti alla consultazione;
- prevedere la definizione, in via transitoria, di un contributo tariffario di riferimento per l'anno 2017, recependo le osservazioni pervenute da vari operatori con riferimento all'opportunità di introdurre maggiore gradualità, attraverso coefficienti ponderali che permettano di valorizzare maggiormente il contributo definitivo per l'anno d'obbligo 2016, in quanto ritenuto maggiormente rappresentativo della liquidità del mercato prevista per i prossimi anni;
- definire il contributo tariffario definitivo per ciascun anno d'obbligo a partire dal 2017, prevedendo che il valore $S(t)$ sia determinato tenendo conto dei prezzi di riferimento rilevanti delle sessioni di mercato, nel corso dei dodici mesi precedenti a tale definizione; ciò al fine di ottenere un effetto calmiera del mercato senza il rischio di rendere meno rilevanti i segnali di prezzo derivanti e tenendo conto dell'eterogeneità delle osservazioni ricevute in merito;
- non prevedere che il GME modifichi la cadenza con cui rende noto i risultati delle contrattazioni avvenute tramite bilaterali, e, in particolare, di non richiederne la pubblicazione settimanale, dal momento che non è prevista l'introduzione dei relativi prezzi nelle formule dei contributi e appare ancora significativa l'attuale condivisione dei dati sui volumi con frequenza mensile, dal momento che tali transazioni risultano tuttora non uniformi e regolari nel tempo, oltre che per ragioni di semplicità amministrativa;
- modificare i parametri costituenti il coefficiente k da applicarsi alla differenza tra il contributo di riferimento e la media dei prezzi di scambio sul mercato, come sopra definita, dopo la prima attuazione relativa al periodo 2013-2016, pur mantenendone

l'attuale struttura, recependo quanto espresso da più operatori. Si prevede, in particolare, che:

- il valore γ rimanga invariato per l'anno d'obbligo 2017, al fine di garantire maggiore continuità con quanto attualmente previsto e dare la possibilità di valutare l'effetto delle altre modifiche, più direttamente rispondenti a quanto previsto dalla normativa, apportate con il presente documento;
- il medesimo valore γ , per i restanti anni d'obbligo finora previsti, sia ridefinito più basso rispetto a quanto previsto nella fase di consultazione e, in particolare, pari a 4,00 €TEE. Ciò al fine di adeguare tale valore all'attuale prezzo medio di scambio dei titoli, mantenendone un'incidenza percentualmente confrontabile con quella definita nel periodo 2013-2016 e di ripartire più equamente il rischio di mercato, in considerazione del fatto che esso costituisce una premialità nei confronti dei soggetti obbligati nel caso di prezzi discendenti ovvero un minore onere in capo alla collettività nel caso di prezzi in rialzo (aspetto importante in un momento di variabilità dei prezzi);
- il valore β sia, da subito, ridefinito maggiore rispetto a quanto attualmente previsto; ciò permette di raggiungere il valore γ , di cui ai precedenti alinea, al variare della differenza tra contributo di riferimento e prezzi di scambio sul mercato con maggiore gradualità (in corrispondenza di differenze maggiori delle attuali) ovvero di rendere meno impattante l'applicazione del medesimo γ ;
- prevedere, alla conclusione delle verifiche da parte del GSE, l'erogazione di un contributo tariffario in acconto nei confronti dei distributori che trasmettano titoli per l'adempimento dei propri obblighi entro il 30 novembre di ogni anno, anticipando la scadenza di ciascun anno d'obbligo ai sensi dell'articolo 14 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017. In particolare prevedere, in tali occasioni:
 - l'erogazione in acconto del contributo tariffario unitario definitivo dell'anno d'obbligo precedente in funzione della quantità di titoli consegnata da parte di ciascun distributore, al fine di consentire un primo ristoro all'esposizione finanziaria dei distributori e di limitare l'incertezza dovuta all'andamento dei mercati e recependo le osservazioni degli operatori in merito alla modalità attuativa, più semplificata rispetto alla fissazione di un contributo definitivo anche in tale occasione;
 - un limite alla quantità massima di titoli che possono essere oggetto di consegna da parte dei distributori, al fine di evitare - per quanto possibile - la necessità di effettuare un conguaglio che implichi una restituzione a valere sugli stessi distributori, alla conclusione delle verifiche al termine dell'anno d'obbligo;
 - la definizione del limite di cui al precedente alinea nella misura della somma del 40% dell'obiettivo specifico per il medesimo anno d'obbligo e del 75% delle eventuali quote residue degli obiettivi degli anni d'obbligo precedenti a carico del distributore, in considerazione della flessibilità prevista dalla normativa;
- relativamente al contributo tariffario unitario definitivo da erogarsi per l'anno d'obbligo con riferimento alla quantità di titoli consegnati da ciascun impresa, entro

il termine del 31 maggio previsto dall'articolo 14 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, prevedere che, a partire dall'anno d'obbligo 2017, sia erogato:

- il contributo definitivo per l'anno d'obbligo corrente, a valere sui titoli consegnati per tale anno, sino al raggiungimento dei rispetti obblighi,
- il contributo definitivo per l'anno d'obbligo corrente (ovvero nel quale avviene la consegna dei titoli), a valere sugli eventuali recuperi degli anni d'obbligo 2015 e 2016 (accogliendo parzialmente quanto indicato dagli operatori), ciascuno sino al loro completamento, accogliendo parzialmente quanto indicato dagli operatori,
- il contributo definitivo per il corrispondente anno d'obbligo, a valere sui titoli consegnati per gli eventuali recuperi degli anni d'obbligo successivi al 2016, ciascuno sino al loro completamento, al fine di introdurre maggiori stimoli a non innalzare i prezzi di mercato noti i contributi definitivi che saranno erogati ai titoli afferenti ai recuperi degli anni d'obbligo precedenti,

prevedendo, altresì, che a tali somme siano detratte, per ciascun distributore e con riferimento a ciascun anno d'obbligo, le somme erogate in acconto in occasione delle verifiche effettuate ai sensi del punto precedente;

- con riferimento alla differenziazione del contributo tariffario erogato al fine di agevolare i distributori di gas, in considerazione dell'aumento relativo in capo a essi degli obiettivi nazionali, delle difficoltà correlate agli interventi di efficientamento previsti nell'ambito del decreto ministeriale 20 maggio 2015 e alla diversa frammentazione delle imprese nei due settori, aumentare la quota massima delle eventuali quote residue degli obiettivi degli anni d'obbligo precedenti in carico a essi consegnabile nell'ambito delle verifiche del 30 novembre di ciascun anno, innalzandola al 100%;
- anche riprendendo quanto già espresso dall'Autorità in occasione dell'approvazione delle vigenti regole di determinazione del contributo tariffario con la deliberazione 13/2014/R/efr, non accogliere le richieste di limitare il trattenimento dei titoli presso i conti proprietà dei soggetti volontari o di introdurre un corrispettivo di giacenza, in quanto si ritiene opportuno continuare a dare seguito alla previsione di libera contrattazione dei titoli prevista anche dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017, in considerazione anche del non rilevante trattenimento dei titoli da parte dei soggetti volontari emerso in conclusione dell'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione 292/2017/E/efr;
- non modificare l'attuale disciplina dei c.d. grandi progetti di cui all'articolo 8 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, estendendo l'ambito di applicazione della regolazione attualmente prevista al periodo di vigenza degli anni d'obbligo di cui al decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
- prevedere che, a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento, il GME adegui le Regole di funzionamento del mercato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, delle medesime, al fine di includere nelle stesse, fin a partire dalla prima sessione disponibile, la definizione di prezzo di riferimento rilevante di ciascuna sessione di mercato, nonché la previsione sul proprio sito *internet* della relativa pubblicazione

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione EEN 9/11, all'Allegato 1 e all'Allegato 2 alla deliberazione 53/2013/R/efr, all'articolo 2 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 (a eccezione delle definizioni, successivamente aggiornate, di cui ivi al comma 2, lettere a), b), c)), all'articolo 2 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e, inoltre, le seguenti:

- a) **anno d'obbligo** è ciascun anno, decorrente dall'1 giugno di ciascun anno solare al 31 maggio dell'anno solare successivo, nel quale i distributori hanno un obbligo ai sensi dell'articolo 2;
- b) **anno d'obbligo corrente** è ciascun anno d'obbligo (t) di cui alla precedente lettera a), e in particolare, il periodo compreso tra il 1° giugno del medesimo anno solare (t) e il 31 maggio dell'anno solare successivo (t+1);
- c) **contributo tariffario unitario** è il contributo tariffario definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08, dell'articolo 9 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dell'articolo 11 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, riferito al singolo titolo di efficienza energetica;
- d) **obiettivo specifico** è l'obiettivo specifico annuale a carico del singolo distributore obbligato ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
- e) **obiettivo specifico aggiornato** è l'obiettivo specifico di cui alla precedente lettera d), maggiorato delle eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 o, per gli anni d'obbligo 2015 e 2016, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
- f) **Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica** sono le Regole approvate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con deliberazione 14 febbraio 2013, 53/2013/R/efr, come successivamente modificate ed integrate.

Articolo 2 *Ambito di applicazione*

2.1 Il presente provvedimento si applica ai distributori definiti come soggetti obbligati dall'articolo 3 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dall'articolo 3 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.

2.2 Il periodo di applicazione del presente provvedimento coincide con l'anno 2017 di vigenza degli obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.

Articolo 3

Prezzo di riferimento rilevante dei titoli scambiati sul mercato

3.1 Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. calcola e rende disponibili sul proprio sito *internet*, oltre quanto già previsto, i seguenti valori, espressi in €TEE:

- a) il prodotto del prezzo di riferimento rilevante della sessione di mercato precedente e il parametro adimensionale pari a $(1 - \alpha)$,
 - b) il prodotto del prezzo di riferimento rilevante della sessione di mercato precedente e il parametro adimensionale pari a $(1 + \alpha)$
- valevoli per la sessione di mercato successiva.

3.2 Il parametro adimensionale α di cui al precedente comma è pari a 0,12.

3.3 Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. calcola e rende disponibili sul proprio sito *internet*, con le modalità previste all'articolo 30, comma 1, delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, oltre quanto già previsto:

- **il prezzo di riferimento rilevante di sessione**, definito come prezzo medio, riferito a un tep, ponderato per le relative quantità, delle sole transazioni eseguite durante una sessione del mercato e concluse a un prezzo non escluso dall'intervallo compreso tra il valore di cui al comma 3.1, lettera a), e il valore di cui al comma 3.1, lettera b), espresso in €TEE.

Articolo 4

Contributo tariffario unitario di riferimento e definitivo

4.1 Il contributo tariffario unitario di riferimento, espresso in €TEE, è determinato, per ciascun anno d'obbligo, mediante la seguente formula:

$$C_{RIFERIMENTO}(t) = \frac{\sum_{i=1}^2 Q_{TOTALI}(t-i) * C_{DEFINITIVO}(t-i)}{\sum_{i=1}^2 Q_{TOTALI}(t-i)}$$

dove:

- $Q_{TOTALI}(t-i) = Q_{MERCATO}(t-i) + Q_{BILATERALI}(t-i)$;
- $Q_{MERCATO}(t-i)$ è la quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo giugno dell'anno solare (t-i) – maggio dell'anno solare (t-i+1);
- $Q_{BILATERALI}(t-i)$ è la quantità di titoli scambiati tramite bilaterali nel periodo giugno dell'anno solare (t-i) – maggio dell'anno solare (t-i+1);

- $C_{DEFINITIVO}(t-i)$ è il valore del contributo tariffario unitario definitivo per l'anno d'obbligo (t-i), espresso in €TEE, di cui al comma 4.2 o di cui alla deliberazione 13/2014/R/efr;
- t corrisponde agli anni del periodo di cui al comma 2.2.

4.2 Il contributo tariffario unitario definitivo, espresso in €TEE, è determinato, per ciascun anno d'obbligo, mediante la seguente formula:

$$C_{DEFINITIVO}(t) = C_{RIFERIMENTO}(t) + k * [S(t) - C_{RIFERIMENTO}(t)]$$

dove:

- $C_{RIFERIMENTO}(t)$ è il valore, espresso in €TEE, del contributo tariffario unitario di riferimento definito per l'anno d'obbligo (t) di cui al comma 4.1;
- $S(t)$ è il valore medio ponderato per le relative quantità, espresso in €tee, dei prezzi di riferimento rilevanti di ciascuna sessione di cui al comma 3.3, per l'anno d'obbligo corrente (t);
- k è un coefficiente adimensionale, pari a:

$$k = MAX \left\{ \beta; 1 - \frac{\gamma}{|S(t) - C_{RIFERIMENTO}(t)|} \right\}$$

4.3 Ai fini del calcolo del coefficiente k di cui al comma 4.2:

- β è pari a 0,9;
- γ è pari a 4,00 €TEE;
- $|S(t) - C_{RIFERIMENTO}(t)|$ è il valore assoluto della differenza tra $S(t)$ e $C_{RIFERIMENTO}(t)$, espresso in €TEE.

Articolo 5

Erogazione del contributo tariffario in acconto

5.1 Per ciascun anno d'obbligo, a ciascun distributore obbligato viene erogato in acconto il contributo tariffario unitario definitivo per l'anno d'obbligo precedente di cui al comma 4.2, per ogni titolo di efficienza energetica consegnato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 novembre del medesimo anno solare, per quantità non oltre:

- a) il 40% dell'obiettivo specifico per il medesimo anno d'obbligo a proprio carico, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto interministeriale e
- b) il 75% delle eventuali quote residue degli obiettivi degli anni d'obbligo precedenti a proprio carico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma

- 3, del medesimo decreto interministeriale e, per il solo anno d'obbligo 2018, dall'articolo 13, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
- 5.2 La percentuale di cui al precedente comma 5.1, lettera b), è innalzata al 100% per i distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 o all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
- 5.3 L'erogazione del contributo tariffario totale spettante in acconto a ciascun distributore obbligato viene effettuata da Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, su specifica richiesta del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. dopo aver completato le operazioni di verifica di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
- 5.4 L'erogazione di cui al comma 5.3 è effettuata:
- a valere sul “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all'articolo 53 del Testo Integrato Trasporto, a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
 - a valere sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 57 della RTDG 2014-2019, a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.

Articolo 6

Erogazione del contributo tariffario definitivo totale annuo

- 6.1 Per ciascun anno d'obbligo, per ogni titolo di efficienza energetica consegnato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, entro la data del 31 maggio dell'anno solare successivo, da ciascun distributore obbligato, viene erogato, tenendo conto di quanto al successivo comma 6.2:
- a) il contributo tariffario unitario definitivo di cui al precedente comma 4.2, per il medesimo anno d'obbligo, per i titoli consegnati a valere sull'obiettivo specifico a proprio carico per tale anno d'obbligo, non oltre il raggiungimento del proprio obiettivo specifico,
ed eventualmente:
 - b) il medesimo contributo tariffario unitario definitivo di cui alla precedente lettera a), per i titoli consegnati a valere sulle eventuali quote residue degli obiettivi a proprio carico per gli anni d'obbligo 2016 e 2017, non oltre il raggiungimento di tali quote residue, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012,
 - c) il contributo tariffario unitario definitivo per il corrispondente anno d'obbligo, per la quantità di titoli consegnata a valere sull'eventuale quota residua degli obiettivi a proprio carico per gli anni d'obbligo a partire dall'anno d'obbligo

- 2018, non oltre il raggiungimento di tale quota residua, moltiplicata per il parametro adimensionale σ e arrotondata all'unità con criterio commerciale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
- d) il medesimo contributo tariffario unitario definitivo di cui alla precedente lettera a), per la differenza tra la quantità di titoli consegnati a valere sull'eventuale quota residua degli obiettivi a proprio carico per gli anni d'obbligo a partire dall'anno d'obbligo 2018, non oltre il raggiungimento di tale quota residua, e la quantità di titoli di cui alla precedente lettera c).
- 6.1bis Il parametro adimensionale σ di cui al precedente comma è pari a 0,25, con riferimento all'anno d'obbligo 2018, a 0,5, con riferimento all'anno d'obbligo 2019, e a 0,75, con riferimento all'anno d'obbligo 2020.
- 6.2 Alla somma complessivamente determinata ai sensi del comma 6.1, per ciascun anno d'obbligo e ciascun distributore, viene sottratto il corrispondente contributo corrisposto in acconto, ai fini dell'erogazione a conguaglio.
- 6.3 L'erogazione del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato viene effettuata da Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, su specifica richiesta del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. dopo aver completato le operazioni di verifica di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
- 6.4 L'erogazione di cui al comma 6.3 è effettuata:
- a valere sul “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all'articolo 53 del Testo Integrato Trasporto, a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
 - a valere sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 57 della RTDG 2014-2019, a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.

Articolo 7

Disposizioni transitorie per l'anno d'obbligo 2017

- 7.1 Con riferimento alle sessioni di contrattazione del mercato organizzato dei titoli di efficienza energetica, comprese tra il 1° giugno 2017 e il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, il prezzo di riferimento rilevante è pari al prezzo di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), delle Regole di funzionamento del mercato di efficienza energetica.
- 7.2 Il contributo tariffario unitario di riferimento di cui al comma 4.1, espresso in €TEE, è determinato, per l'anno d'obbligo 2017, mediante la seguente formula:

$$C_{RIFERIMENTO}(2017) = \frac{0,75 * Q_{TOTALI}(2015) * C_{DEFINITIVO}(2015)}{Q_{TOTALI}(2015) + Q_{TOTALI}(2016)} + \frac{1,25 * Q_{TOTALI}(2016) * C_{DEFINITIVO}(2016)}{Q_{TOTALI}(2015) + Q_{TOTALI}(2016)}$$

dove:

- $Q_{TOTALI}(t) = Q_{MERCATO}(t) + Q_{BILATERALI}(t)$;
- $Q_{MERCATO}(t)$ è la quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo giugno dell'anno solare (t) – maggio dell'anno solare (t+1);
- $Q_{BILATERALI}(t)$ è la quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali nel periodo giugno dell'anno solare (t) – maggio dell'anno solare (t+1);
- $C_{DEFINITIVO}(t)$ è il valore del contributo tariffario unitario definitivo per l'anno d'obbligo (t), espresso in €/TEE di cui alla deliberazione 13/2014/R/efr;
- t corrisponde a 2015 oppure a 2016.

7.3 Ai fini del calcolo del coefficiente k di cui al comma 4.3, per l'anno d'obbligo 2017, il parametro γ è pari a 2,00 €/TEE.

7.4 In deroga al comma 5.1, per l'anno d'obbligo 2017, a ciascun distributore obbligato viene erogato in acconto il contributo tariffario unitario definitivo per l'anno d'obbligo 2016 di cui alla deliberazione 13/2014/R/efr, per ogni titolo di efficienza energetica consegnato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 novembre 2017, per quantità non oltre:

- a) il 40% dell'obiettivo specifico per il medesimo anno d'obbligo 2017 a proprio carico, ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e
- b) il 75% delle eventuali quote residue degli obiettivi degli anni d'obbligo precedenti a proprio carico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.

7.5 La percentuale di cui al precedente comma 7.4, lettera b), è innalzata al 100% per i distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 o all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.

7.6 In deroga al comma 6.1, per l'anno d'obbligo 2017, per ogni titolo di efficienza energetica consegnato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, entro la data del 31 maggio 2018, da ciascun distributore obbligato, viene erogato, tenendo conto di quanto al comma 6.2, il contributo tariffario unitario definitivo di cui al precedente comma 4.2 per l'anno d'obbligo 2017:

- a) per i titoli consegnati a valere sull'obiettivo specifico a proprio carico per il medesimo anno d'obbligo 2017, non oltre il raggiungimento del proprio obiettivo specifico,
ed eventualmente:
- b) per i titoli consegnati a valere sulle eventuali quote residue degli obiettivi a proprio carico per gli anni d'obbligo 2015 e 2016, non oltre il raggiungimento di tali quote residue, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
- 7.7 Alla somma complessivamente determinata ai sensi del comma 7.6, per ciascun anno d'obbligo e ciascun distributore, viene sottratto il corrispondente contributo corrisposto in acconto, ai fini dell'erogazione a conguaglio.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1 Le Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica sono adeguate dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. al fine di tenere conto, ai sensi dell'articolo 3:
- nelle Definizioni di cui all'articolo 2 delle medesime Regole, della definizione di prezzo di riferimento rilevante;
 - nelle Comunicazioni degli esiti del mercato di cui all'articolo 30 delle medesime Regole, del prezzo di riferimento rilevante della sessione;
- 8.2 Le Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, modificate ai sensi del comma 8.1, entrano in vigore con la pubblicazione sul sito *internet* della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a., in sostituzione delle precedenti Regole approvate, da ultimo, con la deliberazione 437/2015/R/efr, e vengono tempestivamente trasmesse all'Autorità per la relativa approvazione.
- 8.3 La deliberazione 13/2014/R/Efr è aggiornata, prevedendo che:
- all'articolo 3, comma 1, le parole “valore medio della tariffa monoraria D2 dell'energia elettrica venduta ai clienti domestici in regime di maggior tutela con un consumo annuo di 2700 kWh e una potenza impegnata di 3kW” siano sostituite dalle parole “valore medio delle condizioni economiche di maggior tutela applicate con riferimento al cliente del servizio elettrico, caratterizzato da una potenza impegnata di 3 kW, abitazione di residenza anagrafica e consumo pari a 2.700 kWh/anno”.
- 8.4 La deliberazione 107/2014/R/efr è aggiornata, prevedendo che:
- all'articolo 1, comma 2, dopo le parole “del decreto interministeriale 28 dicembre 2012”, sono aggiunte le parole “ e dell'articolo 4 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017”;
 - all'articolo 1, comma 3, dopo le parole “della deliberazione 13/2014/R/efr”, sono aggiunte le parole “ e dell'articolo 1 della deliberazione 435/2017/R/Efr”;

- all’articolo 2, comma 3, dopo le parole “alla deliberazione 13/2014/R/efr”, sono aggiunte le parole “ e di cui alla deliberazione 435/2017/R/Efr”;
- all’articolo 3, comma 1, lettera b), le parole “adottati ai fini dell’ultimo calcolo del parametro E di cui all’articolo 3, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/efr” sono sostituite dalle parole “previsti dal parametro E di cui all’articolo 3, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/efr e come da ultimo aggiornati”;
- all’articolo 4, comma 4, le parole “Direttore della Direzione Mercati” sono sostituite dalle parole “Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia”.

8.5 I valori dei prezzi di riferimento rilevanti e dei contributi di cui ai precedenti articoli sono arrotondati con criterio commerciale a due cifre decimali.

8.6 È dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell’Autorità di determinare e rendere disponibile con propria determinazione, per ogni anno d’obbligo, i valori del contributo tariffario unitario di riferimento e definitivo in applicazione del presente provvedimento, previa informativa al Collegio dell’Autorità.

8.7 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

8.8 La presente deliberazione è pubblicata sul sito *internet* dell’Autorità www.autorita.energia.it.

15 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni